

1.2.5.1 Le linee indirizzo contenimento spese di funzionamento e spese di personale

Il “**Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica**” all’articolo 19 prevede l’obbligo in capo alle amministrazioni pubbliche socie di fissare con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenendo altresì conto di quanto stabilito da eventuali disposizioni che pongono a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale.

La norma impone alle società a controllo pubblico di uniformarsi alle indicazioni fissate dalle amministrazioni pubbliche socie adottando propri provvedimenti (da pubblicare sui siti istituzionali aziendali e delle PA socie) e, per quanto attiene il contenimento degli oneri contrattuali, applicandoli in sede di contrattazione di secondo livello.

In materia di reclutamento del personale il TUSPP dispone inoltre: “Le società a controllo pubblico stabiliscono, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all’articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione il suddetto articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001”.

L’Amministrazione Comunale con Deliberazione di Giunta Comunale n. 97/2014 e 98/2014 aveva già proceduto, in ottemperanza alla normativa pro tempore vigente, all’emanazione di indirizzi per il contenimento dei costi di personale delle società a partecipazione pubblica totale o di controllo che, considerato le nuove prescrizioni normative, deve essere oggetto del necessario adeguamento.

Gli obblighi e gli indirizzi previsti da TUSPP in materia di contenimento delle spese di funzionamento e delle spese di personale sono direttamente applicabili alle società a controllo pubblico ma si intendono estesi, per quanto compatibili anche ad organismi non societari partecipati e controllati dal Comune di Parma in maniera significativa e pertanto, gli indirizzi sono da applicarsi a:

ADE e Ade Servizi Srl;	Parma Infrastrutture S.p.A.
CAL Soc. cons. r.l.	STT Holding e sue controllate
IT City S.p.A.	SMTP S.p.A.
Infomobility S.p.A.	TEP S.p.A.
Parmagestionentrate S.p.A.	Asp Ad Personam
ParmaInfanzia S.p.A.	Fondazione Regio

Si ritiene che nell’ambito delle **spese di funzionamento** debba essere prestata particolare attenzione al contenimento di alcune categorie di costi, con limitazione e riduzione degli oneri relativi a:

1. Spese per missioni e trasferte dell’organo amministrativo e del personale: le società controllate devono uniformarsi per quanto compatibile alle disposizioni previste in materia dal Comune di Parma, le cui indicazioni per il personale dirigenziale del Comune sono da estendersi agli amministratori delle società per azioni, salvo il caso in cui la società sia dotata di autonomo regolamento in materia;
2. spese per studi e incarichi di consulenza (ovvero prestazioni professionali finalizzate alla resa di pareri, valutazioni, espressioni di giudizi, consulenze legali al di fuori della rappresentanza processuale e patrocinio della società ed in generale spese non riferibili a servizi professionali affidati per sopperire a carenze organizzative o altro): tali costi andranno contenuti nel limite massimo della media della spesa sostenuta nei due esercizi precedenti a quello di

riferimento, salvo casi opportunamente motivati e preventivamente autorizzati in sede di programmazione pluriennale o di revisione infrannuale;

3. spese per materiali di consumo, cancelleria e rappresentanza: si suggerisce l'attivazione di politiche di contenimento delle spese fermo restando la necessità di procedere all'acquisto di beni e servizi mediante il mercato elettronico o analoghe piattaforme telematiche entro la soglia comunitaria o di ricorso centrali di committenza e nel rispetto dei rispettivi regolamenti.

Per quanto attiene le **spese relative al personale**, in ottemperanza alle previsioni del citato art. 19, comma 6, del D.lgs 175/2016, deve trovare applicazione il generale principio di perseguirne il contenimento in costanza di servizi svolti/gestiti nel tempo, al netto degli effetti delle dinamiche risultanti dalla contrattazione collettiva nazionale, fermo restando quanto di seguito più specificamente dettagliato in ordine a:

1. rispetto delle disposizioni contenute nel decreto attuativo emanato dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali in ordine all'applicazione dell'art. 25 del D.lgs.- 175/2016 in tema di assunzioni di personale a tempo indeterminato;
2. divieto di procedere ad assunzioni di qualsiasi tipologia in presenza di squilibri gestionali e di risultati d'esercizio negativi e nel caso non sia in corso un piano di riequilibrio triennale approvato dall'Ente;
3. possibile ricorso al reclutamento di personale a tempo determinato, interinale o altre forme temporanee in caso di necessità non continuative di risorse o ampliamento di attività/servizi aventi caratteristiche non stabili nel tempo, pur nel rispetto della preventiva verifica di sostenibilità economica di tali interventi e della normativa di riferimento in materia di assunzioni di personale per le società a controllo pubblico.

Per quanto riguarda il contenimento degli **oneri contrattuali** per il personale delle società rientranti nel perimetro di controllo, si prevede l'obbligo di:

1. adottare, in caso di distribuzione di premi di risultato o incentivi al personale, sistemi di misurazione e individuazione del personale beneficiario (sistema di valutazione e misurazione della performance), basati su obiettivi certi, misurabili e raggiungibili, comunque parametrati al mantenimento di livelli di efficienza ed economicità ed equilibrio gestionale complessivo della società;
2. stabilire che detti premi e riconoscimenti siano corrisposti solo ed esclusivamente in caso di raggiungimento di risultati economici positivi, salvo diverse disposizioni specifiche derivanti dalla contrattazione nazionale di riferimento e particolari condizioni strutturali e/o di gestione;
3. prevedere a carico dell'organo amministrativo di relazionare al Comune di Parma, sia in fase previsionale che di consuntivo, in apposita sezione dei piani industriali e della relazione sulla gestione, sui fatti più significativi che hanno inciso sulla voce relativa alla spesa di personale, illustrando le ragioni di eventuali aumenti e scostamenti rispetto il budget iniziale, le azioni attuate e quelle che si intendono attuare per garantire il contenimento degli oneri contrattuali avuto riguardo in particolare a:
 - provvedimenti non motivati di aumento del livello di inquadramento contrattuale per lo svolgimento delle medesime funzioni e attività;
 - aumenti retributivi o corresponsione di nuove o maggiori indennità non previste o eccedenti i minimi previsti dai contratti collettivi nazionali per la posizione ricoperta;
 - uso del lavoro straordinario, salvo che per imprevedibili criticità o picchi di attività;

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di definire con eventuali separati e successivi atti di indirizzo, da applicarsi alle singole società e organismi rientranti nel perimetro di controllo, ulteriori politiche di contenimento delle spese di funzionamento, comprese le spese di personale, avuto riguardo a possibili interventi di carattere strategico o altri cambiamenti che possano modificare in modo sostanziale il quadro di riferimento, fermo restando il generale principio di perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario.